



COMUNE DI CASTO

Provincia di Brescia

Delibera n. 42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU, RELATIVE DETRAZIONI E VALORE AREE EDIFICABILI – ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro, addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 20:00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D. Lgs. 267/2000 vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nome	Presenza/Assenza
FREDDI FULVIO	Presente
BONOMI LUCA	Presente
FRANZONI FRANCESCO	Presente
NIBOLI ALESSIO	Presente
FREDDI FABIO	Presente
PICCINI SOFIA	Presente
FREDDI KEVIN	Presente
PRANDINI DIEGO	Presente
BRESCIANINI ERMANNO	Presente
BENDOTTI CLEO	Presente
PICCINELLI JOE	Presente

Totale presenti 11

Totale assenti 0

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **dr. dott. Sacchi Maurizio**, il quale tra l'altro provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Fulvio Freddi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU, RELATIVE DETRAZIONI E VALORE AREE EDIFICABILI – ANNO 2025

ESTRATTO DEL VERBALE RELATIVO AL PUNTO N. 4 DELL'O.D.G.:

Relaziona il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, l'art. 52 disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.11.2020, e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che a decorrere dall'anno 2020 abolisce l'imposta unica comunale IUC di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), e nel contempo istituisce una nuova imposta patrimoniale costituita dalla sola imposta municipale propria (IMU), di cui reca la disciplina generale ai commi da 739 a 783;
- tutte le disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 1, commi 161-169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, direttamente richiamate dalla legge 160/2019;
- il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) (Regolamento IMU), approvato con propria deliberazione n. C. C. n. 08 del 27.04.2020 -2020-55 del 30 settembre 2020, in vigore dal 1 gennaio 2020, e le successive modifiche ed integrazioni, ivi quelle apportate con propria deliberazione n. CC-2023-71 del 27/04/2020;
- la propria deliberazione n. 35 del 16.12.2023, con la quale sono state da ultimo approvate le aliquote IMU, valide per l'annualità 2024;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 740, della legge 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili ad eccezione delle abitazioni principali o assimilate, come definita alle lettere b) e c) del successivo comma 741, non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- in particolare, il successivo comma 741 racchiude le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;
- i successivi commi da 748 a 755 disciplinano la facoltà per i Comuni, entro determinati limiti, di adottare aliquote IMU differenziate in relazione a differenti tipologie di immobili, siano essi

appartenenti al medesimo gruppo catastale ovvero a gruppi catastali distinti, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

- nella la legge 27 dicembre 2019, n. 160 non è stata riproposta l'assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 13 del D.l. n. 201 del 2011 per l'abitazione posseduta dai pensionati Aire;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. CC-2023-83 del 18/12/2023, il Comune di Casto ha deliberato le proprie aliquote IMU per l'anno 2024, entro i limiti previsti dalla legge vigente, e nello specifico:
 - a. 8,6 per mille: aliquota Ordinaria;
 - b. 5 per mille: aliquota abitazione principale nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze;
 - c. 5,6 per mille: aliquota agevolata per abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta (genitori/figli);
 - d. 1,00 per mille: aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale;

 - e. 2,00 per mille: aliquota fabbricati destinati a civile abitazione, diversi dalle categorie A/1 A/8 e AQ/9, posseduti dai pensionati Aire;

confermando , anche per l'anno 2024, la detrazione di imposta per l'abitazione principale ammonta ad € 200,00 e altresì, i valori delle aree fabbricabili, a suo tempo individuati ai fini ICI con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 11.12.2010;

VISTI in particolare:

- l'art. 1, comma 756, della legge 160/2019, che ha introdotto una limitazione al potere regolamentare dei Comuni in materia di determinazione delle aliquote, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, stabilendo che la diversificazione rispetto all'aliquota ordinaria possa operare esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il successivo comma 757, che dispone che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote, il quale forma parte integrante della delibera stessa ed in mancanza del quale l'atto non produce i suoi effetti;
- il comma 764 del medesimo articolo, secondo cui, nel caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta IMU, prevale quanto stabilito nel prospetto;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 (G.U. n. 172 del 25/07/2023) recante le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote IMU di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 160/2019, e le connesse modalità di elaborazione e di trasmissione del relativo prospetto;
- l'art.6-ter, comma 1, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, che, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni in fase di sperimentazione dell'elaborazione del prospetto, nonché dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie non prese in considerazione dal decreto, ha differito l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'applicazione informatica del Portale del federalismo fiscale all'anno d'imposta 2025;
- Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 (G.U. n. 219 del 18/09/2024), con il quale è stato integrato il DM 7 luglio 2023, approvando un nuovo allegato che modifica e integra le condizioni in base alle quali è consentito ai Comuni introdurre ulteriori differenziazione di aliquota all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 del 17.12.2022 avente ad oggetto: “*conferma aliquote IMU, relative detrazioni e valore aree edificabili* “ e n. 10 del 22.04.2023 ad oggetto: “*rettifiche e precisazioni deliberazione di consiglio comunale n 47 del 17-12-2022 – aliquote IMU – anno 2023*” con le quali si confermavano le seguenti aliquote IMU per l’anno 2023:

- a. 8,6 per mille: aliquota Ordinaria;
- b. 5 per mille: aliquota abitazione principale nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze;
- c. 5,6 per mille: aliquota agevolata per abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta (genitori/figli);
- d. 1,00 per mille: aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale;
- e. 2,00 per mille: aliquota fabbricati destinati a civile abitazione, diversi dalle categorie A/1 A/8 e AQ/9, posseduti dai pensionati Aire;

RITENUTO, tenendo conto del gettito IMU nell’annualità 2024, nonché delle specifiche necessità del Bilancio di Previsione 2025, di confermare, per l’anno 2025, le aliquote IMU nonché i valori delle aree fabbricabili sopraindicati e di conseguenza prevedendo esclusivamente l’eliminazione delle fattispecie non ricomprese fra quelle differenziabili:

- 2,00 per mille: aliquota fabbricati destinati a civile abitazione, diversi dalle categorie A/1 A/8 e AQ/9, posseduti dai pensionati Aire;

RICHIAMATI:

• l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 secondo cui: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;

• l’art. 1, comma 767, della legge 160/2019, che testualmente prevede: «Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. [...] [I]n mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755»

DATO ATTO, infine, che la struttura tecnica competente a proporre il provvedimento ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”);

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e verifica, che ne proclama il risultato

D E L I B E R A

DI APPROVARE le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;

DI CONFERMARE, per l'anno 2025, come da allegato prospetto elaborato accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, il quale forma parte integrante della presente delibera, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica "IMU:

- d. 8,6 per mille: aliquota Ordinaria;
- e. 5 per mille: aliquota abitazione principale nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze;
- f. 5,6 per mille: aliquota agevolata per abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta (genitori/figli);
- d.1,00 per mille: aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale;

DI CONFERMARE, che per l'anno 2025, la detrazione di imposta per l'abitazione principale ammonta ad € 200,00;

DI CONFERMARE, altresì, i valori delle aree fabbricabili, a suo tempo individuati ai fini ICI con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 11.12.2010, così come riportati nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO dell'eliminazione della fattispecie non ricompresa fra quelle differenziabili accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale:

- 2,00 per mille: aliquota fabbricati destinati a civile abitazione, diversi dalle categorie A/1 A/8 e AQ/9, posseduti dai pensionati Aire;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti l'invio al Ministero dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 201/2011, della presente deliberazione di determinazione delle aliquote IMU;

DI DISPORRE che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013;

DI DARE ALTRESÌ ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su invito del Sindaco Presidente, che pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante la necessità di procedere urgentemente con gli atti successivi e conseguenti;

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri:

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.lgs. n. 267.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Fulvio Freddi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Sacchi Maurizio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il _____ ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale *www.comune.casto.bs.it* in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Segretario Comunale
F.to dott. Sacchi Maurizio

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

Il Segretario Comunale
dott. Sacchi Maurizio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

29/01/2025

Segretario Comunale
dott. Sacchi Maurizio